

CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a *“non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”* (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”);

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 87/06/DICAM/N.PROC.1492/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Rai due”*, la violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”*, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alla messa in onda nell'edizione del TG2 - sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Rai due”* - delle ore 13:00 del 24 giugno 2006 di un *“servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti”* neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto a informare gli spettatori *“che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”*;

VISTE le memorie difensive prot. ALS/RC/309 del 4 gennaio 2007, pervenute all'Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1102), e preciseate nell'audizione del 23 gennaio 2007 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall'inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. *“campo lungo”* e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini crude;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”*, volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l'effetto, non siano posti in condizione di escludere

dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radio televisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- g) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- h) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- i) il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nel relativo notiziario;
- j) infine, con specifico riferimento al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice *Tv e Minori*, il fatto che al momento della messa in onda del servizio le persone coinvolte nell'omicidio non erano minori;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l'informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la delibazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* - al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista: *“queste che state per vedere sono le immagini che hanno scioccato l’Inghilterra...”*;
- il fatto che la sequenza, della durata di 40 secondi, sia girata in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, prive di immagini cruente;
- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l’effetto, che la trasmissione da parte dell’emittente *“Rai due”* della edizione del programma *“TG2”*, andata in onda a partire delle ore 13:00 del 24 giugno 2006, non integri, in considerazione della presenza dell’avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dal giornalista, atto a sconsigliare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”*, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Roma, 14 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto
deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 66/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1493/AN
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI TRE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A), E 2.3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a "non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che,

comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori” (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”);

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 88/06/DICAM/N.PROC.1493/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai tre”, la violazione dell’articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, in relazione alla messa in onda nell’edizione del TG3- sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai tre” - delle ore 19:00 del 24 giugno 2006 di un “servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti” neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto a informare gli spettatori “che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”;

VISTE le memorie difensive prot. ALS/RC/310 del 4 gennaio 2007, pervenute all’Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1099) e preciseate nell’audizione del 23 gennaio 2007 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall’inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”, volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l’effetto, non siano posti in condizione di escludere dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radio televisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- a) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *"Tv e Minori"* nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- b) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- c) il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *"Tv e Minori"* nel relativo notiziario;
- d) infine, con specifico riferimento al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione *"Tv e Minori"*, il fatto che al momento della messa in onda del servizio le persone coinvolte nell'omicidio non erano minori;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l'informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la delibazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione *"Tv e Minori"* ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce una oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione *"Tv e Minori"* - al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente annunciato laddove nei titoli di testa le immagini sono state precedute dalla scritta in sovrimpressione *"40 secondi di orrore"*;
- il fatto che la sequenza, della durata di 40 secondi, sia girata in cd. "campo lungo" e le riprese siano non del tutto nitide e prive di immagini cruentate;

- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente “*Rai tre*” della edizione del programma “*TG3*”, andata in onda a partire dalle ore 19:00 del 24 giugno 2006 non integri, in considerazione della presenza dell'avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dalla scritta in sovrappressione, atto a sconsigliare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 14 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 81/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROC. N° 1495/AN
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177 DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 dicembre 2006, n. CONT./- 95 -/06/DICAM /PROC. N° 1495/AN, notificato in data 12 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai due", la violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, per aver trasmesso prima serata del 29 aprile 2006, sull'emittente “*Rai due*” l'episodio “*La vendetta di Archie*” della serie “*Cold case – Delitti irrisolti*”;

VISTE le memorie giustificative Prot. ALS/RC/1824 del 25 gennaio 2007 pervenute il 26 gennaio 2007 (Prot. 6082) preciseate nell'audizione dell'8 marzo 2007 con le quali la società in questione ha eccepito:

- a) che la trama della puntata del *telefilm* della serie “*Cold case*”, titolato “*La vendetta di Archie*”, si snoda interamente su una vicenda giudiziaria che ruota attorno al mondo della pedofilia, ed è portatrice di un esplicito positivo messaggio consistente nel rappresentare chiaramente le sfere opposte del bene e del male con la conseguente vittoria del bene sul male dimostrata e illustrata attraverso la condanna della pedofilia e dei soggetti che la praticano;
- b) che proprio grazie alla visione dell'episodio i telespettatori minori vengono dotati degli strumenti necessari per diffidare, nel mondo reale, di adulti sconosciuti che con scuse, a volte allettanti, possono avvicinarli per scopi perversi e moralmente inaccettabili;
- c) per quanto concerne, nello specifico, la scena relativa “*alla scomparsa improvvisa del minore mentre sta provando dei vestiti nel camerino di un negozio con la reazione angosciata del padre*”, che essa non può essere giudicata e ritenuta idonea a provocare un turbamento o “*potenziale impatto negativo*” nello spettatore minore, atteso che la reazione angosciata dal padre non costituisce nulla più che la dimostrazione di un legittimo e normale comportamento di un genitore che si trova innanzi alla scomparsa improvvisa del proprio figlio; tale scena, pertanto, è viceversa portatrice di un messaggio positivo consistente nell'annettere giusto risalto al rapporto tra padre e figlio e al legame che lo contraddistingue;
- d) in merito alla ritenuta circostanza che il *telefilm* segnalato si caratterizzi “*per la vicenda in esso rappresentata che appare particolarmente torbida ed inquietante tenuto peraltro conto che ha per protagonisti persone in età minorile implicate in dinamiche a loro incomprensibili*”, che le dinamiche appena richiamate, in cui i minori protagonisti sono coinvolti, risultano incomprensibili a maggior ragione e per le stesse motivazioni anche nei confronti dei minori telespettatori il cui grado di maturazione non permette loro di far comprendere appieno il significato della pedofilia e delle morbose e perverse attenzioni che un adulto può manifestare verso un minore;
- e) che al termine dell'episodio, essendo, nel corso dello stesso, posta in particolare evidenza, “*in tutta la sua viscidità e deprecabilità, la pedofilia*”, viene esaltato indiscutibilmente il valore del bene, soprattutto la vittoria del bene sul male nonché l'aspra condanna del male e di chi lo compie; l'Autorità, pertanto, dovrebbe concentrarsi esclusivamente su tale esplicito messaggio sotteso nel *telefilm* in riferimento analizzando la positività che scaturisce inequivocabilmente dall'opera, consistente, come sopra detto, da una dura e decisa lotta al male e in particolare alla pratica della pedofilia e di chi la compie; da ciò consegue che la visione del *telefilm* “*La vendetta di Archie*” appare caratterizzata da una rappresentazione di valori morali (preoccupazione del padre per le sorti del figlio rapito, lotta al crimine e in particolare alla pedofilia) che

emergono dal contesto narrativo e dalla cura psicologica con i quali sono tratteggiati i diversi personaggi che ne controbilanciano e ne riducono il potenziale nocivo; ne deriva, pertanto, che la trasmissione dello stesso non integra la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori spettatori costituendo, anzi, un programma inidoneo a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino";

f) le precauzioni adottate dall'emittente in relazione alla trasmissione della serie "*Cold case*", secondo quanto previsto dall'articolo 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", quali il "*bollino rosso*" all'inizio del primo episodio e al rientro dalle pause pubblicitarie ed il preavviso che sconsigliava la visione del *film* ai non adulti;

g) la scelta editoriale della Rai - Radiotelevisione italiana Spa di escludere il "*bollino giallo*", in quanto la natura di servizio pubblico prevede che tutti i programmi siano adeguati alla visione dei telespettatori di tutte le età laddove, eccezionalmente può andare in onda qualche programma riservato al pubblico adulto, che viene contrassegnato dal "*bollino rosso*" laddove l'episodio *de quo* non è in grado di nuocere allo sviluppo psicofisico del minore;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di cui ai punti a), b), c) e d), che l'episodio "*La vendetta di Archie*" della serie "*Cold case - delitti irrisolti*", andato in onda il 29 aprile 2006, durante la fascia oraria di "*Televisione per tutti*" (dalle ore 21:51 alle ore 22:43) sull'emittente "*Rai due*" dopo altro episodio della stessa serie dal titolo "*Desideri*" (dalle ore 21:04:52 alle ore 21:50) è incentrato sul tentativo, messo in atto dalla squadra omicidi, di far luce su un caso di annegamento di un minore, le indagini permettono di ricostruire la drammatica vicenda di un adolescente il quale, trascurato dal padre pedofilo che dedica le sue attenzioni a un bambino da lui stesso "comprato", provoca, per gelosia, la morte per annegamento del bambino come tale suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti (bene/male) nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003);

RITENUTO, viceversa, - anche alla luce della precedente delibera n. 176/06/csp del 20 dicembre 2006 - di poter accogliere le giustificazioni di cui al punto f), in quanto nelle modalità di programmazione del *telefilm* "*La vendetta di Archie*", che peraltro ha avuto inizio in orario sfalzato (ore 21:51) rispetto al "*prime time*" della generalità delle emittenti, sia l'emittente che la concessionaria hanno comunque osservato le disposizioni previste dai paragrafi 2.2 e 2.4 del codice di autoregolamentazione "tv e minori" per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di "*televisione per tutti*", oltretutto l'episodio, quali:

- l'impiego della cd. "*farfalla rossa*" intermittente all'inizio dell'episodio "*La vendetta di Archie*" e dopo le interruzioni pubblicitarie;
- l'annuncio verbale della conduttrice in apertura di serata che consiglia la visione "*ad un pubblico di adulti*" (ore 21:04);

- l'offerta, da parte della concessionaria, di una programmazione alternativa, adatta ad una fruizione familiare congiunta sulle altre reti dello stesso gruppo: varietà "Amore", condotto da Raffaella Carrà su "Rai uno" e "Ulisse, il piacere della scoperta", documentario condotto da Piero Angela, su "Rai due" (come si evince dal *Report* delle sezioni istruttorie allegato alla Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione "Tv e Minori");

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai due" dell'episodio "La vendetta di Archie" della serie "Cold case – delitti irrisolti" in considerazione dell'orario di trasmissione al di fuori della cd. fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" e della presenza dell'avviso preliminare alla visione del telefilm e della rappresentazione iconografica che qualifica il *telefilm* come sconsigliato alla visione da parte dei minori – non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con i paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.


Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro




IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 82/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROC. N° 1496/AN
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 3 E 4, COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A),
E 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 dicembre 2006, n. CONT./- 96 -/06/DICAM /PROC. N° 1496/AN, notificato in data 12 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai due", la

trasmissione analoga del successivo 5 ottobre abbia avuto contenuto sostanzialmente riparatore”;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai due*” del programma del programma “TG2 – dieci minuti” andato in onda in data 4 ottobre 2006 (ore 20:55) “*dedicata al <<partito dei pedofili>> proposto in Olanda*”, in considerazione della presenza dell'avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dal giornalista, atto a sconsigliare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, non integra gli estremi della violazione degli articoli 3 e 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.


Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 138/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI 2")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1,
LETTERA B) e 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177
PROCEDIMENTO N° 1539/LF**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *"Testo Unico della radiotelevisione"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione Tv e Minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento"* del 22 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 1° dicembre 2006, n. 280;

VISTO il *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto in data 27 febbraio 2007 n. 32/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 7 marzo 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, concessionaria esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "RAI 2", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel corso della trasmissione "Stiamo lavorando per noi" andata in onda in data 7 febbraio 2007, dalle ore 21.00, e in particolare alle ore 21.56 circa, *sub specie* di induzione ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità nonché di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità e di offesa alla confessione cattolica e al relativo sentimento religioso;

VISTE le memorie giustificative della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. pervenute in data 23 marzo (prot. 19679), 15 e 28 giugno (prot. 39580 e prot. 42317) 2007 in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- i fatti contestati devono essere valutati nell'ambito dell'espressione del diritto di satira permeante lo sketch cabarettistico rappresentativo di un episodio di satira politico – sociale narrato attraverso la rappresentazione burlesca ma non denigratoria della liturgia eucaristica;
- tale sketch è stato rappresentato innumerevoli volte, è andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006 ed è parte integrante dello spettacolo teatrale "Nuotando con le lacrime agli occhi", attualmente in tournée e messo in scena anche in teatri parrocchiali, quale il teatro Excelsior di Cesano Maderno, in data 16 febbraio 2007, e il teatro parrocchiale S. Giulia Cinema Teatro di Cassano Magnano in data 13 febbraio 2007;
- essendo lo sketch in esame espressione di attività teatrale o meglio artistica è naturale che ogni singola rappresentazione possa di volta in volta presentare delle marginali differenze;
- i parametri di liceità della satira, per costante e uniforme dottrina e giurisprudenza, sono meno restrittivi rispetto a quelli che disciplinano il diritto di cronaca in quanto la satira non risponde ad esigenze informative, non ha alcun rapporto di necessità e coincidenza con la verità del fatto e non deve conformarsi a canoni di equilibrata espressione, i quali cedono di fronte al bisogno di ilarità e anche di irruzione "dissacrante" profondamente radicato nell'uomo;
- il linguaggio utilizzato rientra nei comuni canoni di linguaggio a carattere burlesco e paradossale, i cui singoli termini la giurisprudenza ha ormai affrancato dalle comuni censure di scurrilità e comunque trasmesse nel pieno rispetto del limite della continenza del linguaggio, non offensivo ma esclusivamente comico o satirico, come avvalorato dall'utilizzo alternato di espressioni in dialetto lombardo, ossia in lingua volgare nel senso fatto palese dall'etimo "vulgaris";

- relativamente a quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di trasmissione che induce ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità, si tratta di una rappresentazione volutamente paradossale finalizzata alla sensibilizzazione sul problema dell'intolleranza razziale e delle differenze di classe sociale, essendo contrapposti, per l'appunto, nei successivi passaggi descrittivi i figli degli extracomunitari ai figli degli impiegati e a quelli degli industriali, attraverso una satira pungente;
- le espressioni contestate non si riducono "in semplicistiche aggressioni verbali, prive di supporto argomentativo – dialettico e pertanto gratuite, o in un insulto fine a se stesso, o esplosione verbale informe, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni o altro atteggiamento spirituale", bensì costituiscono l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito, anche in materia di religione, specificata nel diritto di satira, oltre che della libertà di espressione artistica, anch'essa radicata nella Costituzione;
- nella ricostruzione paradossale effettuata nello sketch si è avuto cura evitare di appropriarsi della simbologia del rito cattolico (il prete non indossa abiti da messa, il libro che ha davanti non è il messale ma chiaramente l'elenco delle pagine gialle);
- il programma nel corso del quale sono accaduti i fatti addebitati è stato affidato dalla società RAI – Radiotelevisione italiana alla società Alto Verbano con contratto di appalto, deducendo in obbligazione il rispetto della normativa a tutela dei minori e a protezione dei diritti fondamentali della persona, e richiedendo alla appaltatrice un impegno attivo nella adozione di ogni cautela e misura idonea a garantire tale osservanza – anche mediante consegna ai partecipanti del Codice di autoregolamentazione tv e minori – sotto comminatoria di inadempimento assistito da clausola penale e comunque con manleva a favore della Rai;
- lo sketch cabarettistico oggetto della contestazione, oltre a non rivestire un potenziale nocivo all'equilibrio psichico e morale del minore, è stato comunque trasmesso alle ore 21.56 circa, ossia nella fascia oraria di "televisione per tutti" in cui si presume che il pubblico dei più giovani all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire spiegazioni o eventualmente di impedire la visione di sequenze ritenute non adatte;

VISTA la nota firmata dai Signori Renato Pozzetto e Aurelio Ponzoni, autori e protagonisti della trasmissione oggetto del presente procedimento, in data 8 maggio 2007, prot. 29416, in cui si sostiene che lo sketch "La solita predica" rappresentato nel corso del programma "Stiamo lavorando per noi", andato in onda il 7 febbraio 2007 su RAI 2, lungi dal voler offendere gli extracomunitari è da considerarsi in difesa e a sostegno dei problemi di questi ultimi; lo stesso sketch è stato rappresentato innumerevoli volte, è andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006 ed è parte integrante dello spettacolo teatrale "Nuotando con le lacrime agli occhi", attualmente in tournée e messo in scena anche in teatri parrocchiali, non essendo